



Regolamento del Presidio della Qualità dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche

(Approvato dal PQ del 16/02/2017)

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento, conforme alla normativa vigente relativa all'Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (AVA), disciplina la composizione, la durata, le modalità di funzionamento e i compiti del Presidio della Qualità di Ateneo (PQ) dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 2 – Composizione Presidio della Qualità.

1. Il PQ è nominato dal Comitato Esecutivo.
2. Il PQ è costituito da un Professore dell'Ateneo o di altro Ateneo con esperienza nel campo della valutazione, da un altro docente dell'Ateneo e da una unità del personale tecnico-amministrativo. Partecipa alle riunioni del Presidio della Qualità l'Ufficio di supporto al sistema di AQ dell'Ateneo.
3. Il Presidente rappresenta il Presidio nei rapporti con gli Organi di Governo dell'Ateneo e con l'esterno; ne coordina le attività e ne sottoscrive tutti gli atti.
4. Il Presidente convoca le riunioni, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni prese.
5. Il Presidio della Qualità dura in carica tre anni. Al termine del mandato triennale, i suoi componenti possono essere nominati per un nuovo mandato.

Art. 3 – Funzioni e compiti del Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il PQ riveste un ruolo determinante nel processo di Assicurazione di Qualità (AQ) della formazione, della ricerca e della terza missione dell'Ateneo.
2. Il PQ:
 - Supporta l'Ateneo nella definizione delle Politiche per la Qualità di Ateneo, sulle quali si basa l'organizzazione delle attività proprie del sistema di AQ.
 - Definisce processi e procedure per l'attuazione delle Politiche per la Qualità di Ateneo, supportando l'Ateneo stesso nella compilazione della SUA-CdS, SUA-RD, dell'analisi delle Schede di Monitoraggio annuale per ogni CdS, nella stesura del Riesame ciclico dei CdS, nell'individuazione di modalità efficaci per assicurare flussi informativi da/per il NdV, i Gruppi di Riesame, la CPDS, il Direttore della Formazione e il Direttore della Ricerca e Terza Missione.



- Sovrintende alla corretta realizzazione dei suddetti processi.
- Monitora il processo di AQ e realizza iniziative di in/formazione verso gli attori in esso coinvolti, promuovendo una cultura della qualità orientata al miglioramento continuo.
- Monitora, sulla base dei feedback provenienti dalla CPDS, l'efficacia degli interventi di miglioramento dell'attività formativa e dei servizi di supporto e delle loro effettive conseguenze.
- Supporta e coordina l'attività dei Coordinatori dei CdS, fornendo linee guida comuni per l'attuazione dell'AQ di Ateneo.
- Relaziona agli Organi di governo dell'Ateneo in merito all'attività svolta e allo stato di attuazione del sistema di AQ.
- Assicura il flusso informativo (interno ed esterno) nei confronti del NdV e dell'ANVUR.
- Organizza e verifica le attività connesse alla compilazione delle SUA-CdS, SUA-RD, delle Schede di Monitoraggio Annuale e dei Rapporti di Riesami Ciclici.
- Monitora l'aggiornamento periodico e la revisione della sezione del sito di Ateneo dedicata al sistema di AQ.
- Supporta i Coordinatori dei CdS nella programmazione delle attività di formazione dei docenti sugli adempimenti relativi al sistema di AQ di Ateneo.
- Predisporre modelli di documentazione per una metodologia di lavoro uniforme ed efficace.
- Raccoglie i dati per il monitoraggio degli indicatori (quantitativi e qualitativi), curando la diffusione degli esiti.
- Supporta l'Ateneo nella redazione della documentazione necessaria in preparazione della visita di accreditamento periodico da far pervenire alla CEV.
- Monitora la realizzazione dei provvedimenti intrapresi in seguito alle eventuali raccomandazioni e/o suggerimenti formulati dal NdV, dalla CPDS, dai Gruppi di Riesame e dalla CEV in occasione delle visite esterne.

Art. 4 – Modalità di funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo

1. Il PQ si riunisce di norma una volta al mese, secondo un calendario che definisce di volta in volta.
2. Il PQ è convocato dal Presidente, che fissa l'ordine del giorno della riunione. La convocazione è effettuata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Per impellenti motivi, il Presidente ha facoltà di convocare il Presidio con un preavviso inferiore rispetto al termine precedentemente indicato. Ciascun componente può chiedere al Presidente l'inserimento di specifici temi all'ordine del giorno.
3. Copia della documentazione relativa agli argomenti in discussione viene trasmessa, quando possibile, a cura dell'Ufficio di supporto al sistema di AQ, ai componenti del PQ, prima della riunione.



Art. 5 – Supporto tecnico e amministrativo

1. Gli Uffici amministrativi e gli uffici di supporto alla didattica e alla ricerca collaborano con il PQ al fine di agevolare e rendere efficaci i processi di Assicurazione della Qualità.
2. In particolare, il supporto tecnico e amministrativo è fornito:
 - a) dall'Ufficio di supporto al sistema di AQ, che si occupa:
 - i. dell'organizzazione, della predisposizione, della classificazione e dell'archiviazione di tutti gli atti e documenti del PQ;
 - ii. della gestione e dell'organizzazione dei flussi informativi tra il PQA e gli altri Organi e articolazioni dell'Ateneo;
 - iii. della gestione e aggiornamento del sito sull'AQ;
 - iv. dell'attività di supporto metodologico, gestionale ed operativo per la individuazione, definizione, attuazione e monitoraggio delle attività del PQ;
 - v. della reportistica relativa agli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti e laureandi/laureati.
 - b) dagli uffici amministrativi a supporto delle attività accademiche.

Art. 6 – Incompatibilità, decadenza, revoca, dimissioni

1. Non possono far parte del Presidio di Qualità i componenti degli Organi di governo dell'Ateneo e di altri organi operanti del sistema di AQ dell'Ateneo.
2. I singoli componenti del Presidio di Qualità decadono qualora intervengano le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1.
3. Le dimissioni del Presidio o dei suoi singoli componenti devono essere presentate al Presidente e al Rettore.
4. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più componenti del Presidio cessino dalle funzioni nel corso del mandato, l'Ateneo, provvederà tempestivamente a sostituirli. I componenti che subentrano restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Presidio.

Art. 7 – Accesso alle informazioni

1. Nello svolgimento dei compiti attribuiti, il PQ gode di piena autonomia operativa. A tal fine, l'Ateneo offre il necessario supporto amministrativo e logistico, garantisce il diritto di accesso ai dati e al reperimento di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicazione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.



2. Il PQ, per necessità contingenti, al fine di reperire informazioni necessarie e specifiche, può convocare i responsabili dei diversi uffici dell'Ateneo.

Art. 8 – Pubblicità e verbalizzazione

1. Per ogni riunione è redatto un verbale riassuntivo. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente dell'Ufficio di supporto al sistema di AQ.
2. Il PQ garantisce la trasparenza del suo operato, assicurando la più ampia divulgazione dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.

Art. 9 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il Regolamento del Presidio della Qualità è redatto e approvato dal Presidio stesso.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.